

**DECRETO N. T0529 DEL 04.08.2009**

**Oggetto:** Stagione venatoria 2009/2010. Esercizio della caccia nei giorni 2 e 6 settembre 2009.

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO**

**SU PROPOSTA** dell'Assessore all'Agricoltura;

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

**VISTO** il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTA** la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

**VISTO** l'articolo 34 della Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, che consente, tra l'altro di anticipare la caccia, "per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà provinciali";

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Regionale del 29 luglio 1998, n. 450 concernente: "Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale";

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2008, n. 363 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad oggetto " Rete Europea Natura 2000: Misura di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle zone di protezione speciale", che tra l'altro, prevede per tali territori, il divieto di effettuazione della preapertura dell'attività venatoria;

**Segue Decreto n. T0529 del 04.08.2009**

**PRESO ATTO** che in sede di Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale, è emersa la richiesta di prevedere una apertura anticipata, nei giorni 2 e 6 settembre 2009, nel rispetto dell'arco temporale venatorio previsto dall'articolo 34, comma 2, della Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, alle specie: Tortora (*Streptopelia turtur turtur*), Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*) e Colombaccio (*Columba palumbus*);

**VISTO** il proprio decreto n. T0525 del 24 luglio 2009, concernente: "Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione venatoria 2009/2010", che all'art. 8, comma 2, prevede la facoltà per il Presidente della Regione Lazio di modificare i periodi di caccia e quello per l'addestramento e l'allenamento dei cani;

**CONSIDERATO** che, in conformità con la procedura di cui all'articolo 34, comma 2 della Legge regionale n. 17 del 1995:

- è stato richiesto parere all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- è stato sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale;

**PRESO ATTO** che, l'ISPRA con nota prot. n. 030981 del 17 luglio 2009, si è espresso in senso favorevole per l'anticipazione dell'apertura della stagione venatoria, nei giorni 2 e 6 settembre 2009, solo alle specie: Tortora (*Streptopelia turtur turtur*), Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Gazza (*Pica pica*) e Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);

**RITENUTO**, opportuno anticipare l'inizio della stagione venatoria consentendo l'esercizio venatorio, da appostamento fisso o temporaneo, senza l'ausilio del cane, nei giorni 2 e 6 settembre 2009, nel rispetto dell'arco temporale venatorio previsto, con orario dalle ore 5.40 alle ore 19.40, alle specie: Tortora (*Streptopelia turtur turtur*), Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Gazza (*Pica pica*) e Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);

**CONSIDERATO** che, l'anticipazione dell'apertura dell'esercizio venatorio alle predette specie comporta una variazione del periodo di addestramento e allenamento dei cani rispetto alle previsioni di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0525 del 24 luglio 2009;

**RITENUTO**, pertanto, necessario apportare una parziale modifica al comma 1 dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0525 del 24 luglio 2009, con l'anticipazione del periodo di addestramento e allenamento dei cani al 27 agosto 2009, ciò ad esclusione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) per le quali vige quanto disposto al comma 2 del citato articolo;

**Segue Decreto n. T0529 del 04.08.2009**

**DECRETA**

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

1. (Giornate di caccia)

- a) Nel territorio della Regione Lazio, con l'esclusione dei territori ricompresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), nei giorni 2 e 6 settembre 2009, è consentito l'esercizio venatorio da appostamento fisso o temporaneo, senza l'ausilio del cane, alle specie: Tortora (*Streptopelia turtur turtur*), Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Gazza (*Pica pica*) e Ghiandaia (*Garrulus glandarius*).
- b) Nel rispetto dell'arco temporale previsto dall'articolo 34, comma 2, della Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, ed a modifica di quanto previsto dall'articolo 7, del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0525 del 24 luglio 2009:
  - la chiusura dell'esercizio venatorio alla specie Tortora (*Streptopelia turtur turtur*) è fissata al 28 dicembre 2009 compreso;
  - la chiusura dell'esercizio venatorio alle specie Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Gazza (*Pica pica*) e Ghiandaia (*Garrulus glandarius*) è fissata al 28 gennaio 2010 compreso.
- c) Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 34, comma 10, della Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, di quanto previsto alla DGR 16 maggio 2008, n. 363, ed a parziale modifica dell'articolo 5 comma 1 del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0525 del 24 luglio 2009, l'addestramento e l'allenamento dei cani sul territorio della Regione Lazio, ad esclusione dei territori ricompresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), è consentito dal 27 agosto 2009 fino al 17 settembre 2009 compresi, dal sorgere del sole alle ore 19.00, con esclusione dei giorni 2 e 6 settembre 2009.

2. (Orario)

- a) L'esercizio venatorio nei giorni 2 e 6 settembre 2009, è consentito dalle ore 5.40 alle ore 19.40.

**Segue Decreto n. T0529 del 04.08.2009**

3. (Carniere giornaliero)

- a) Nei giorni 2 e 6 settembre 2009, il carniere di ciascun cacciatore non può superare il limite giornaliero di cinque capi per ciascuna delle specie: Tortora (*Streptopelia turtur turtur*), Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Gazza (*Pica pica*) e Ghiandaia (*Garrulus glandarius*).

4. (Norme finali)

- a) Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92, alla Legge regionale n. 17/95 e successive modificazioni, alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla deliberazione della Giunta Regionale del 16 maggio 2008, n. 363 e successive modificazioni ed integrazioni e al decreto del Presidente della Regione Lazio n. T 0525 del 24 luglio 2009;

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Decreto, redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione regionale Protezione civile - Attività della Presidenza, l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia, consta di n. 5 pagine, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, addì

Pietro Marrazzo